



Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2018

del 14 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2018 sono approvati.

² Il conto economico preventivato chiude con:

	Franchi
a. spese di	69 590 424 800
b. ricavi di	70 501 624 000
c. un'eccedenza di ricavi di	911 199 200

Art. 2 Conto degli investimenti

¹ Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2018 sono approvati.

² Il conto degli investimenti preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	11 085 537 700
b. entrate per investimenti di	1 293 469 300
c. un'eccedenza di uscite di	9 792 068 400

Art. 3 Trasferimenti di crediti nel settore amministrativo considerato

¹ L'amministrazione è autorizzata a effettuare dei trasferimenti di crediti tra preventivi globali, tra preventivi globali e singoli crediti come pure tra singoli crediti.

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF.

² Con il trasferimento di crediti il preventivo globale o il singolo credito può essere aumentato al massimo del 3 per cento del credito a preventivo stanziato. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF; Amministrazione federale delle finanze e Organo direzione informatica della Confederazione) può autorizzare delle eccezioni per il finanziamento di investimenti attivabili non preventivati presso il fornitore di prestazioni informatiche.

Art. 4 Rimanenti trasferimenti di crediti

¹ Il Dipartimento federale degli affari esterni (DFAE; Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra il credito di spesa per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Sostegno finanziario ad azioni umanitarie». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 7 milioni di franchi.

² Il DFAE (Direzione politica) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra il credito di spesa per il pool di esperti per la promozione civile della pace (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 3 milioni di franchi.

³ Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra i crediti a preventivo per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e la collaborazione multilaterale allo sviluppo, da un lato, e il credito a preventivo per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie, dall'altro. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

⁴ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR; Segreteria generale) e il DFF (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL) sono autorizzati a effettuare dei trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per le costruzioni del settore dei PF e il contributo finanziario al settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del singolo credito stanziato per le costruzioni dei PF.

⁵ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC; Ufficio federale dell'energia UFE e Ufficio federale dell'ambiente UFAM) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra il credito a preventivo per il Programma Edifici (UFE) e il credito a preventivo per la redistribuzione della tassa CO₂ sui combustibili (UFAM).

Art. 5 Conto di finanziamento

¹ Le uscite e le entrate della Confederazione Svizzera preventivate per l'esercizio 2018 sono approvati.

² Il conto di finanziamento preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite di	71 027 450 100
b. entrate di	71 322 009 500
c. un'eccedenza di entrate di	294 559 400

Art. 6 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 71 464 653 519 franchi.

Art. 7 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. premesse istituzionali e finanziarie	10 000 000
b. difesa nazionale	26 000 000
c. programma edilizio 2014 del settore dei PF (progetti singoli)	6 500 000
d. cultura e tempo libero	11 210 000
e. previdenza sociale	205 207 500
f. ambiente e assetto del territorio	240 000 000
g. economia	240 000 000

² È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2018 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	144 400 000
---	-------------

Art. 8 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. ordine pubblico e sicurezza	12 000 000
b. programma edilizio 2018 del settore dei PF (progetti singoli)	11 000 000

Art. 9 Decreto federale concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) negli anni 2009–2014

¹ Con il decreto federale I³ concernente il preventivo per il 2015, la durata di validità del decreto federale del 10 dicembre 2009⁴ concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) negli anni 2009–2014 è stata estesa di tre anni fino alla fine del 2017.

² La durata di validità è estesa di un altro anno fino alla fine del 2018.

³ FF 2015 1647

⁴ FF 2009 7989

Art. 10 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2017

La presidente: Karin Keller-Sutter

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2017

Il presidente: Dominique de Buman

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz